

066 Procedure familiari

Art. 66 Procedure familiari - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Art. 66 Procedure familiari

- 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.
- 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
- 3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
- 4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
- 5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi é ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

Documenti collegati:

066 Procedure familiari

Art. 66 Procedure familiari - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente | red Art. 66 Procedure familiari 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da

fine			



066 Procedure familiari

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello